

Forfettari, regolarizzata l'omissione Iva

⁰⁶⁹⁰¹
Forfettari: in caso di non applicazione dell'Iva (e delle ritenute) sulla fattura incassata che determina il superamento dei 100mila euro, va regolarizzata l'omissione ma potenzialmente senza il versamento di sanzioni. In conseguenza dell'incertezza normativa dovuta alla mancanza di istruzioni, arrivate solo ad inizio dicembre sulle nuove disposizioni applicative del regime forfettario, in vigore invece dallo scorso 1 gennaio, dovrebbe ragionevolmente applicarsi la c.d. clausola di salvaguardia che inibisce il sistema sanzionatorio qualora il contribuente adotti comportamenti rivelatesi poi difformi a quanto successivamente stabilito dall'amministrazione finanziaria. Questa è una interpretazione derivante dalla lettura della circolare 32/E pubblicata lo scorso 5 dicembre dall'agenzia delle entrate avente ad oggetto le ultime modifiche sul regime forfettario apportate con la legge di bilancio 2023, principalmente quelle legate alle nuove soglie di permanenza ed accesso comprese le operazioni "a cavallo" del nuovo limite di 100 mila euro che sancisce l'immediata cessazione del regime. All'articolo 1 comma 54 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) il legislatore, oltre all'innalzamento della soglia di accesso/permanenza nel regime forfettario da 65 mila e 85 mila euro di ricavi/compensi, ha strutturato anche una ulteriore causa di cessazione dell'agevolazione con fuoriuscita immediata dal regime in corso d'anno qualora si superino i 100 mila euro di ricavi o compensi percepiti. La norma prevede oltre alla "fuoriuscita in corsa", anche l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto "a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite". Sebbene la disposizione lasci abbastanza chiaramente intendere che l'applicazione dell'Iva scatta sull'intero incasso che porta al superamento dei 100mila, in mancanza di immediati ed ulteriori direttive in merito, è plausibile che tale meccanismo non sia stato cor-

⁰⁶⁹⁰¹
rettamente recepito dai contribuenti. L'agenzia delle entrate solo lo scorso 5 dicembre nella circolare citata, ha in modo inequivocabile specificato che l'Iva va applicata sulla totalità dell'operazione incassata che ha generato lo splafonamento, indipendentemente quindi dal fatto che l'ammontare dell'incasso possa essere parzialmente all'interno della soglia dei 100mila euro. Diventa difficilmente colpevolizzabile il forfettario che trovandosi ad esempio a 90mila euro di ricavi e compensi percepiti nell'anno e con in arrivo il pagamento di una ulteriore operazione per 15 mila euro, senza artificiosi frazionamenti, abbia assoggettato ad Iva solo la parte della prestazione over 100mila euro, ovvero 5 mila euro. In questo caso invece, seguendo le indicazioni dell'agenzia delle entrate, bisognerebbe regolarizzare assoggettando ad iva (e ritenute) anche i 10 mila euro, attraverso l'emissione di una nota di debito (avente data presumibilmente anche quella della pubblicazione delle circolari), operazione che però dovrebbe, seguendo anche il buon senso, essere de-sanzionata per via della clausola di salvaguardia citata nella circolare dalla stessa agenzia. Nell'ultimo capitolo del documento l'amministrazione fa presente che in considerazione della circostanza che le informazioni contenute nella circolare producono effetti in relazione alle operazioni già effettuate nel corso dell'anno 2023 gli uffici dell'agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni.

Giuliano Mandolesi e Emanuele Pisati

— © Riproduzione riservata — ■

